TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0410

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

410

Dott. Cav. V. Joppi

Illmi Sri, Sri Proni Colmi

Malversazioni nel Monte di Ud.e Informazione di Lodovico Ottelio (1725) 1

Dovendo in obbedienza de riueriti commandi di VV. SS. re Illme estender Informat.ne nell' Affare premuroso di presente, e di graui conseguenze per l'amminis.e di questo S.to Monte, al gouerno del quale con tanta attentione, e commendat.ne ui presiedono, in piena instruttione de Soggetti ignari della materia, che nella Dominante prestar douranno il loro patrocinio, non posso espedirmi con quella breuità, c'altro da me amata, mà deuo Eleger principal mira d'adempire alle parti mie, acciò che l'Opera riesca fruttuosa.

Dalli Carti nei processi ammassati, non con uia giudiciaria, mà solo dal loro plausibile Zelo per resistere a quei pregiudizij, che uengono premeditati dall' Illmi Amministratori a questo pio loco, Raccolgo

f.e 26: Che l'Anno 1714: 2, 3, 4 7mb: Il Sig.r Tallini fù creato Massaro, e da esso accettata la Carica, con la pieggiaria proposta, & admissa del nom.e Sr Carlo Banchieri giusto li soliti formalità.

f. 28: 29: Che l'Anno 1715: 9: 7mb: Il S. Odorico Lovaria

parim.te fù creato Massaro, e da esso accettata la Carica
con le pieggiarie de SS.ri Franc.co Mantica, e Bernardo
Lovaria di lui fratello

fol. 32: Con decreto de SS.ri Contemadori 2. Mar: 1716:, À
motivo d'indispositioni sopragiunte al d.o S.r Odorico,
fù sostituito nella Carica di Massaro il d.o S.r Bernardo
fol. 33: fratello sopra sua supplica, & con aggionta, e reno:
34: vaz.ne di pieggiarie:

Sotto il di Loro Massarato sono stati comessi moltiplici
furti di pegni, e per le notitie che alla ffine
furono di sudd.ti Massari asseriti portate, furono
praticati da Camillo Franciscona d.o Cobbena Conversa
da Ecc.o Dom.co Lorio Cancell.o Straordin.o, & da
Valerio Cecchini Stimz.re de Pegni:

& perchè li Massari conoscevano il loro obligo
infragabile per l'Instituto di d.o Monte di resarcire
qualunq. distacco de Pegni à loro unicam.te fidati,
studiarono di sottrarsi con varie, ed artificiose
diversioni:

La 1.a di sommo Aggravo fù la Comparsa
fol. 35: p.o Mar: 1717: del S.r Bernardo Lovaria per
nomi

nome proprio, e degli Altri massari, con cui espose ai sd.i Cons.ri li delinquenze, e furti di Camillo Cotenna, implorando in apparenza la di loro protez.ne, ma con 2.e intentioni d'impegnarli à perseguitare li delinquenti, & in tal modo ingannevole essi rimanere disobligati:

Ricevuta tal Notitia dalli d.i Cons.ri in materia così importante, tre di essi accompagnarono il pl.o s.r Fonario in Castello ad umiliare alla Emin.za, ed incalorire il di lui Riccorso, sopra di che immediate seguì la Retentione della sud.a Donna: e

f. 36: fù 2. d.o mar: con il mezo del s.r Serafino Cancell.e del loro Collegio fecero umiliare li nomi proprij alla

f. 367. Emin.a, e poi con consent.o di s. d.a mediante d.o s.r Serafino esprimendosi d'havere adempito alle parti del loro Zelo, si dichiararono non intendere far altra figura in questo interesse alla Emin.za rasegnato, non havendo essi maneggio di sorte, esistendo questo presso le Persone salariate, che però illuminata della Verità sopra il Riccorso de massari, possa passare alla correttione dovuta per le mancanze, che li succedenti...

con la formaz.ne del Proc.o

Qui è notabile, che li massari espongono le loro doglianze solam.te con la Zobbena Conuersa, e non con Lorio Cancell.re, e Cecchini seruitore, e pure haueuano notitia de furti, ò da loro, ò con la loro partecipaz.ne commessi, come si desume dalle Carte seguenti

f. 48. 1.o io leggo la modula estesa di proprio pugno dello stesso S.r Zattiei, contenente la cautione per furti di 5. pegni cauata dal Lorio:

f. 48 2.o il confesso di 22. April. 1717: di debito da d.o Lorio fatto f 3684: m c.a con Cessione delle di lui Bollette, e promessa di sodisfare: Carte esposte al Coll.o in nome d'esso Lorio con sua Scrittura li

f. 46: 13. giug.o 1716:

f. 375. 3.o Aggiongo l'inuito, e comparsa di 19: 7mb: 1717: de massari al Coll.o e S.ri Conseruadori per intender da essi prima di rilassare le Bollette di soliti stipendij alli ministri Subalterni, il di loro buon seruitio, e perchè non fu esposto da d.ti massari alcun aggrauio, fu fatto il rilascio delle Bollette stesse, però è notabile, che in d.a Comparsa il Sig. Zulidla nuouo massaro, subentrato il p.o ottob: anticed.te

antic.di.to nel Banco del Callici suo succesori, a cui haveva servito il Cecchini lungam.te s'esprime, che se non haveva continuato il Cecchini al di lui servitio doppo intrapreso l'essercitio del suo massarato, ciò era stato, perche così lui haveva desiderato:

Considero qual sia stato il motivo a Callicio di ricusar il servitio del Cecchini anco prima d'esperimentarlo. nessun'altro certam.te, che qualche notitia penetrata delli di lui mali deportam.ti sotto il massarato del Callici suo precessor: Dà che pure evidentem.te si raccoglie, che li massari sapevano le complicità e reità anco del Sorio, e del Cecchini: mà le tenevano occulte, perche conoscendo il di loro obligo di risarcir il monte, studiavano per minor di loro discapito al possibile avvantaggiar il di loro interessi con le premesse cautioni:

E questo fù il 2.o di loro ripiego, mà inutile perche la fuga presa da d.o Sorio, notificata da f: 41. Callici in sua comparsa 27. 7mb: 1717: per essere proveduto d'altro ministro, e rassegnata da d.i Cons.ri li 9. gen.ro 1718: all'ecc.mo s.r Luogte

ad ogni buon fine, e per quanto poteva incombere al
li loro coll.e, fece molte inquisitioni, e fo' ricevuto
il Rito dall' ecc.mo Senato, fù incaminato il Proc.o:
& in questo mentre il Callici con sua Scrittura di
f. 41. 26: mar: risolse di discoprire al Coll.o le delinquenze
anco del Cerdini suacenn.te, che dal Coll.o stesso col
mezo del suo Cancell.e fù pariment.e humiliata
A' S. E.za
Terminata la formaz.ne del proc.o contro Lorio, proclamato
f. 50 li 15: lug.o, fù poi li 22: ag.o bandito capitalm.te
f. 51. con confiscatione, & con conditione, che non possa
liberarsi, se non haverà prima resarcito il Monte,
siche se qui si noti, li Massarie Lorario, e Callici,
A' quali (dicesi) appoggiata la Cura de Libri, e Custodia
de Pegni:
Li Massari riflettendo, che nulla potevano più sperare
dal Lorio per il loro resarcim.to, anzi leggendo
in d.o Bando haver la Giusti.a riflettuto il di loro oblig.o
di custodir i pegni, e d'haver la Cura delli stessi, &
conseguentem.te rimanere in loro il debito di sodisfare
ogni intacco al Monte, premeditarono A' di loro
scanso

scanso altre diverzioni, & quindi fù

f. 53. Che li 14: mag.° 1719: il s.° maffio fig.° d. s.° Bortol.° minardini Pieggio della Lobbena Convicta, e diviczoni de Beni paterni in vigor di decreto 9. 7mb. 1713 esibì à solievo di d.ª Donna f.li 100 in 2. Rate

Sin'Oltre ll Cecchini sinceng.te con la Pieggiaria del s.° Ant.° Bonfin offerisce d. 800: in: Rate con constituto: qual oblaz.ne fù accettata dal s.° Logot.e nelle Rate da esso determinati nel suo

f. 54: decreto 17: mag.° sud.°

f. 54t. & Lauena poi relaz.ne d. w. iniuncis ex off.° con la Lobbena praticata li 19: mag.° d.° la Ecc.za

f. 56. in d.° g.° diviene alla sentenza, nella quale si legge

La Lobbena condannata f. anni 3. in prigione, nè possa liberarsi, se non sarà resarcito il monte gli Pegni da lei trafugati, &

Valerio Cecchini, stanti le cose come stano, & atteso il suo Constit.° 17. d.° mag.° licentiato d. Carceri.

Indi li massari per compim.to totale della Loro Idea di scansarsi dal resarcim.to al monte sortiscono

f. 57: li 20. d.° mag.° dal s.° Logot.e decreto, se bene vppari

esc. Off.°, che la Cassa del Monte per quello potesse restar scoperta oltre le sud.te offitio, fosse risarcita col p.° avanzo del dinaro del Piccolo: Con espressioni molto avantaggiose verso i Massari, e di molto diverse ai Sentim.ti della Ecc.za con di essi Massari continenti nel Proclama, e Bando del Lovio:

f. 58: Col coraggio del qual Decreto li d.ti Louaria, e Zallici fecero instanza al Coll.° per il Ristretto de loro Conti, con la bonificaz.ne del Cap.le, & Utili de Pegni rilevati mancanti nei di loro Banchi, e d'altro come nelle loro Scritture di 16: 17: giug.° ; sopra delle quali li

f. 59: 20: Ag.° decretarono li d.ti Con.ri la facitura de loro Conti, e c.a le predette bonificationi, credendo di non havere facoltà nel presente incontro per le cose, e rassegnarono la cognitione a V. E.za d.° Luog.te:

f. 60: li Massari sortirono Decreto li 30: Ag.° del d.° Log.te Bembo, con cui ferma la Terminaz.ne Loredano 20: mag.° in tutte le sue parti per la piena essecuz.ne, ordina, che nei Conti da farsi alli Massari d.ti Zallici, & Louaria debbano essere à loro credito bonificate le partite de Pegni rilevati mancanti, & à debito del Monte, s'haveranno indi il suo resarcim.to giusto la Terminaz.ne Loredano sud.a:

Emanato questo Decreto 1.° le sole instanze, ed intimaz.ni

insinuationi de Massari, come si legge nell'Istesa, Li
d.ti Cons.ri non potendo acquietare le loro Conscienze
fil giuramento prestato sta loro Carico, credirono
f. 61. necessario con loro informat.ne di 15: gen.ro 1720
rifletter à S. Ecc.za, che il piccolo, sive Bagattino non po-
tesse certam.te impiegarsi nel comandato Risarcim.to, essendo
questo soldo sacro, e gli capitoli approvati da S. S.tà,
e per la sua qualità, e riservato solam.te al sollievo,
ed à benef.o de Poveri: Et essa Verità S. Ecc.za riportò
f. 62. nelle Ducali 14. Ag.o la risoluta Sovrana Volontà,
che il Ristauro non sia risarcito col soldo del bagattino,
con deleg.ne all'ecc.mo S.r Gner.al di Palma di devenire
previo il più pesato essame dello Conto, & Ascolto
di essi Casselli intieressi alla prononcia di quella
Sentenza, che conoscerà di Giust.a per il dovuto
Risarcim.to, & con riserva circa il dar stremo
metodo al S.to Monte coll'essempio di quello
si pratica nella Terra Ferma:

Poi rifletto la continuat.ne d'altri stravaganti
direzz.ni de Massari:
p.a di voler condurre in Giuditio li d.i Cons.ri in figura
di Parti:
2.a di tentar lo sconvolgim.to dell'antico Instituto
di governo del S.to Monte, per cacciar intiramente

vantaggi nella giustam.te da loro temuta soccumbenza.

Il 1.o riflesso si deduce dalle lettere scritte in Marano li 23. Ag.to dall'ecc.mo Enat Mocenigo diriate all'ecc.mo

f. 68. Sig.r Luog.te Bembo, quali quasi rimproverano li d.i Cond.ri, che in ord.e ad altri preced.ti non si siano portati a Marano

pretendevano da essi ritenere il motivo de loro scrupoli per non rilasciare il saldo di Massari Collini, e Locanio, huomini di esperimentata probità, e tali asseriti anco da esso S.r Luog.te ne suoi dispacci, invitando li Massari a Palma per consegnarli il loro conto, come pure li fav. consapevoli delli Canoni inscritti nella materia. #

ne' essere de quali li d.i Cond.ri verbalm.te incaricati dal S.r Luog.te notificarono con riflessi nella ma.ria dell' Contratto li massari, ministri subalterni, e li di loro Pieggi.

f. 66: Dalli altri susseg.ti di p.o 7mb: che contengono l'Editto da publicarsi ad universal intelligenza, ed richiedono espressam.te li d.i Cond.ri non mai comparsi ad informarsi

& Dalli Risposti di 3. d.o 7mb: del S.r Luog.te Bembo, con le quali accompagna la publicaz.ne dell' Editto, e la notificaz.ne particolare fatta tenere alli d.i Cond.ri.

Il 2.o Riflesso della scandalizz.ta pretesa del Governo del Monte si desume dalla Risposta nelle Annali antid.a in risposta a quanto fu in Publico umiliato dal S.r Luog.te di soggezioni de massari:

Si questo mentre spiccano l'attenzioni delli d.i Cond.ri

f. 72: 77: per l'espeditione dell' affari in Palma con le informaz.ni di 7, e 16: 7mb

D: 7, 8: 16: 7mb: al Ecc.mo Mocenigo, & Altro 10: mar: 1721: Al Ecc.mo Delfino:

f. 83 ma' alli ricorsi li Massari, che producevano con lo malo insinuaz.ne del nuovo istit.o di governo, ritrarre Argomenti di loro difesa, attendevano le publiche Sovrane deliberaz.ni & ecco furono avanzate

f. 90: li 14. d.o mar: le Ducali al s.r Sog.to Erizzo con le informaz.ni del Sog.to Priuli, perche ancor esso estendo i suoi sentim.ti per potere stabilire nuovo metodo: & susseguentem.te con incredibile celerità giunti l'Altre Ducali 5 Apr:,

f. 91: che prescrivono per l'avvenire ai Massari l'elleg.ne di d.ti ministri loro subalterni, cioè del Cancell.re, Cataveri e Comptisti, d'esser approvati p. Conser.ri, dovendo con ciò essi Massari esser per l'avvenire Responsabili, non tanto per il loro, che per il maneggio de sudd.ti ministri da loro Elletti, uniforme la pratica tenutasi negl'Altri monti dello Stato:

Con questa Ducale li Massari credevono d'aver posto in sicuro il loro instituto, & haver ligato

a loro talento, il sentim.to del Sindico con la total di loro liberaz.ne

E non s'ingannavano, perche se le Decali obligano li ministri in riguardo all'elleg.ne per l'ammin.e loro demandata de subalterni, ad esser per l'amminis.ne risponsabili, non havendo per il passato havuto tal ellegg.ne, consequentem.te non potevano gli istessi presentem.te esser di rimaner obligati, ma anzi con strana metamorfosi convertire il proprio obligo nelle persone de sd. Conser.ri, havendo questi sin' loro havuto l'elleg.ne stessa, lungi fossero tenuti al resarcim.to dell'intacco presente, provenuto dalli ministri da loro in passato elletti:

Tal novità causò vna commotione in tutta la Città, e il che fu necessaria la deliberaz.ne del mag.r de sd. Nepoti, a cui fecero ricorso li sd. Cons.ri, di spedire tre soggetti degl'Attuali nelle Cariche a Ven.a per implorare il benigno ascolto da S. S.tà sopra le Decali predette;

f. 92: e in tanto fu supplicato dalli sd. Cons.ri il s.r Emat Delfino a sospendere per all'ora la decisione

come

Come furono graziati ad onta delle premurose
d'instanze de' massari, quali col vantaggio delle
f. 94 Ducali sud.e, e solecita presentaz.ne di sentenza,
o cass.e de 17 Apr. conseguivano la loro Assoluz.ne:

Alli sud.i soggetti conferiti in Gen.a fu dalla
Clemenza del Principe permesso l'Accesso, e l'
Ascolto col mezo dell' informaz.ni convenienti, e date
in scritt.o degl' ecc.mi publ.ci Rappresentanti, e in
Voce dal N: H: Sandi, e fatto vedere, che le Ducali
saccennate erano appoggiate a due punti,
Uno inutile, e l'altro di falso supposto:
Inutile quello della Responsabilità de' massari
per l' annuir, perche sempre furono
Responsabili p. li Capitoli decretati da S. S.tà sino
alla prima origine del monte, e gli Casi accorsi,
L'altro di falso supposto c.a l'ellez.ne de
Subalterni, perche la Pratica degl' altri monti
f. 122: & segg. suoi anzi è totalm.te diversa da quanto
viene prescritto, Rimase pienam.te consolata la Città
f. 106 con le Ducali 11: giug.o, con le quali viene in deliberaz.ne
l'ecc.mo Senato, non ostante le Ducali 5. Apr., che
le dechiara nulle, d'annuir all'istanze della Città

& di confermare à Cons.ri del monte la stessa facoltà, ed Auttorità, che hanno detta sua instituz.ne sino al presente havuto; fermando, che il massaro in conformità degl' esempij debba essere Risponsabile à tutti gl'accidenti degl' incanti, che potessero nascere, per il Resarcim.to:
& così anco questa seconda strada riuscisse inutile.

Dal questo esito felice nell'Affare publico, può ben presaggirsi essere felice p il monte anco nell'Affare privato de massari, sospeso, e pendente sotto i riflessi del S.r Exat Delfino:
& così temuto dalli stessi massari, però studiano di premunirsi di Atti diretti con li sud.i Consez.ri in via di ordini, à fine, che li sentimenti del S.r Exatte appaiano in Giudicio di concerto trà gl'Uni, e gl'Altri; per poter poi con ulteriori stancheggi, e dispendij dedurre la materia in Appellatione:
f.o 97: Tanto dimostrano le lett.e Avogar.e di sluzz.e, che commettono ai sud.i Consez.ri, Cancell.re, & Altri ministri l'ostensione di tutte le carte, e libri della Cancell.ria, Archivio, e Cassa del monte, &
l'estrasione

L'estrazzione quat.ª, per servirsi, come ivi viene avverito
in Causa pendente con li stessi S.ri Cons.ti avanti il S.o
Emate Giudice delegato : & le lettere degl' ecc.mi
f. 107: Capi di 40: 7: lug.o, che ricercano d.o S.o Emate, (si
avverisce) nella Causa pendente fra li d.i Cons.i & [illegible]
di divenire alla sua Sentenza, salva l'Appellaz.ne
al loro Cons.o.

Veduta la fissezza [illegible] di voler essi d.i Cons.i in
Giudizio in figura di Parti, Con l'ult.a di loro
f. 99: Informaz.ne di 18. d.o giustificarono l'ecc.za, non
sostenner con la loro Carica altra figura, che
di semplici Commissarij di d.o pio Luoco, e fo' rimossa
tal pretesa, replicarono le suppliche p. la deffiniz.ne
dell'Affare. & non ostante si vede l'insistenza
f. 110: [illegible] in loro Scritt.a di 22. d.o, che anzi come
Commissarij di d.o pio Luoco pretto Sabbino ad intervenire
alla di lui difesa, ed all'essercizio delle di lui ragg.ni
competenti fil Resarcim.to.

& prevedendo la di loro soccombenza preventivam.te
f. 115: ~~[illegible]~~ li 17: Lug.: giungono lettere de Capi ecc.mi 40.
di citaz.ne cong.i d.i Cons.i Annali sopra Appellaz.ne
interposta d'essi, alla Sentenza del S.o Emate

con notificazne di presentazne di scritt. e d'ordine in forma:

Doppo di che gli ordini al sovrano Assenso nelle

f. 116: Ducali 16: 7mb: fù li 23 do. publicata la sentenza

f. 117: in Palma, con cui S. Ecca. Gnal, atteso l'impotenza, et absenza de Rei, prese le più accurate informazni, considerate attentamte. le Carte prodotte da sd. Consi., e massari, et udito Chiunque ha voluto allegar in voce le sue Ragioni, et esaminato il Proc. formato dall'Ecc.mo Loredano, ha terminato

Stante l'Absenza, e Bando del Cancell. Lorio, e primo debitore, e le sentenze già seguite contro la Comessa Zobbena, e Cecchini sinicati, che siano, e s'intendino obligati al Resarcimto dell'interesse li due massari Sr. Antonio Zallici, e Bernardo Lonaria, Cadauno à proportione de Pegni mancanti nelli Banchi diretti dalli med., et ciò per l'ommissioni praticate nell'esercitio del Loro ministero: Riservando alli sopradti. massari l'Attioni di ricuperare respettivamte. tutto quello haveßero esborsato, e venisse pagato quomodocumque, et quandocumque à resarcimto. del sopradto.

sopradetto Sneaue ~

In questo stato di cose due sono l'ispezzioni:
Una in merito: l'Altra in Ordine:
sopra la p.a in merito: si ricerca

Se li massari Gallici, e Soranzo siano tenuti al
Resarcim.to del presente intacco, per sostenimento il
laudo della sentenza appellata:

In Ordine poi si ricerca, quel figura li d.i Com.ti,
contro de quali sono divenute le lettere di citaz.ne alli
ecc.mo Cons.o di 40: habbino a fare, per tenersi lontani
nella specialità delle loro persone da qualunque
rischio sij l'incertezza del laud.o da darsi seguire:

Nel merito io dico, che certam.te d.ti massari sono
tenuti al Resarcim.to

fol. p.o

P.o per l'instituto del monte: habbiamo il Capitolo
3.o, che ferma = sia obligato il massaro haver
= buona custodia de pegni, li quali se per caso si
= smarissero, ouero si deteriorarono per colpa,
= ouero negligenza sua, sia obligato lui à pagarli:
Capitolo approuato da S. Ser.tà nelli annali

f. B:

22: mar: 1503.
ma così è, come ogn'uno può comprendere, che li
furti sono stati commessi, perche li d.i Gallici, Soranzo

non hanno invigilato, come doveuano alla buona
custodia de Pegni, e consequentem.te sono cadati
nella colpa, e negligenza per le loro ommissioni;
Dunque sono tenuti al Resarcim.to, ed è giusta
la Sentenza, che li condanna:

2.° Aggiongo la cognitione, e Confessione de
massari pro tempore del loro obligo per la
buona custodia, & del loro rischio per l'
importar de Pegni, che si smarissero, come
f. 118: consta dalle fedi de massari Colleoni, Girardis, &
Marioli, che depongono l'esattezza della Custodia
de Pegni, & dalli suppliche 11: Ag.° 1720: dalli
massari Tuliola, Mantica, e Fabricij, rinnouati
f. 119. & segg: dalli medesimi li 21. mar: 1721 per accrescim.to de
Salarij col riflesso alle applicationi accresciute,
& al pericolo delle loro fortune, & rischio delle
loro sostanze.

3.° Vi sono li Casi seguiti: Ogn'uno può ben
figurarsi, che nel corso di più di due Secoli, che
è stato instituito il monte, essere seguiti più
volte smarrim.ti di pegni, ad ogni modo li
massari senz'alcun contrasto di liti, ma in
adempim.to

adempim.to del loro conosciuto obligo, al tempo
dei loro Conti, hanno dovuto saldare al Monte
li partiti apperti col esborso del Capitale, e delli
Utili, come si raccoglie dall'esemplare d'alcuni
partiti de libri de massari Paccona, Bernardo Garnier
Nicolò Lercari, Cinoli, ... e Altri

nella moltitudine degl'Altri numerosi Volumi
e dalla fede dell'officio della Cassa:

& se mai Alcun massaro ha tentato di sottrarsi
dal resarcim.to, è stato sempre condannato dal
Coll.o de SS.ri Conservatori:

f. 4 Vedi il Caso del Tobia 12: lug.o 1587:
f. 8 e l'Altro 16: 9mbre 1629:, che si rende considerabile,
perchè consimile al presente di furti commessi
dall'Amministr.re Gizzardis a danno di Cinque
massari ivi nominati, li quali tutti furono
obligati al pagam.to

S'aggiongono li Casi di recente, cioè quello 9.
f. 104 nov.e, e 16: Apr. del S.r Gabriel Conti Cassiero, obligato
dagl'Ecc.mi Sig.ri all'esborso di ₤ 30485: 16: in
resarcim.to de pregiudizij così al S.to Monte sotto
il di lui Cassierato: & è notorio ciò essere
provenuto dalli delinquenze di Gio: Batt.a Serrabo

Vic.° Sconto capitulm.te Pandiso; e sc.° Ecc.mo il Conti non era massaro, ma Casiero, ad ogni modo era ministro principali, et a lui fatta la consegna della Cassa, come si fù dell' imprestito del Danaro alli massari, incombeva la Vigilanza alla buona custodia del Dinaro, ed all' esattezza degli esborsi, e però per le delinquenze del ministro subalterno fù dallo Ecc.mo degl' ecc.mi Sig.ri obligato al Risarcim.to

f. 84: e segg: L'Altro Caso 1704: accaduto sotto il massarato del Coronella, commettito con il s.r Nicolò Venzoni, Pieggio della Vualghenina, uno delli Commessi di all'ora con sentenza Criminale di 19. Ag.to, nella quale d.o Coronella confessando la propria incombenza di vigilare sopra gl' intacchi, che in pregiud.o del monte fossero commessi, e singolarm.te d'alcuni Dinari, che si chiamano Commesso, che maneggiano li Pegni, conobbe d'esser tenuto alle importanze dell' intacco della Vualghenina sud.a, e adempì al proprio debito con haver fatto astringere il sud.o Venzoni al pagam.to, come appare dalla Sentenza criminale 3. mar. 1705, e dall' esborso

f. 88: e 89: 15. feb.° susseg.te

Casi

Casi riflettuti anco da S. Sertà nelli Bandi ultimamente
emanati li 11. giugno passato, col' esempio de quali
fu resolutamente fermato a' Massari la Responsabilità
per tutti gl' accidenti degl' imbecilli: onde
e per l' istituzione del Monte, e per propria cognizione, e
confessione de Massari, e per li casi seguiti, e per la risoluta
volontà del Principe, li sudd.i Fattori, e Massari sono
giustamente condannati all' emenda e soddisfazione de Pegni
derubbati:

Ad ogni modo varie sono le oppositioni, che adducono a loro
difesa li sudd.i Fattori nelle loro scritture una de 17:
nf. 9. e 10: Apr., e l' altra de 20 luglio, le quali anderò con:
f. 510: siderando, e risolvendo:

La 1.a eccezione è quella, che desumano anch'essi
dal 3.o Capitolo dell' istituzione del Monte, e nostro p.o
fondamento allegato, riflettendo, che il Massaro è
obligato alla custodia de pegni, ma con declinazione:
che se in caso questi si smarrissero, o si deteriorassero
per la di lui colpa, o negligenza sia tenuto pagarli,
ed in ogni altro caso è dichiarato immune, ed
esente: Al qual Capitolo dicono inherire li
ultimi Bandi 11: giugno passato.

Rispondo, che li furti sono stati commessi p di loro
colpa, e negligenza, perche hanno permesso
e confidato le ingerenze nei pegni alli ministri
subalterni oltre di quanto s'aspettava al lo-
loro ministero, particolarmente al loro Cancell.re
straordinario, e la di cui incombenza si restringeva
solamente di scrivere in consonanza col massaro,
e di conteggiare sopra li capitali, e utili, e se
si fosse trattenuto in questo solo esercitio di
sua carica, chi non comprende, che non haverebbe
potuto commettere alcun furto, perche aliena
totalmente d'ogni maneggio di soldo, e di pegni;
e pure il loro è considerato dalla Eccz.a il
Reo principale, ed il pr.o debitore, dunque sono
in colpa li massari d'haverli dato quell'ingerenza
che ne dominavano, se il loro ha derubbato:

Vi sarebbero altre di loro colpe d'ommissioni da
considerarsi, che sono state rilevate nel proc.o criminale
ma perche formato col rito, sono a' Noi incogniti,
benche noti all'ecc.mo Sig.r Enat Delfino, il quale ha
creduto necessaria la trasmissione di d.o proc.o

dall'ecc.mo

Dall'Ecc.mo Senato con li Ducali 4: Marzo, & sul fondam.to delli quali ommissioni sta appoggiato il suo Savijss.mo Giudicio: & li Casi figurati dal 3.o Capitolo sud.o, nei quali sono esenti li massari, sono casi puram.te fortuiti, e di divin pericolo, come incendij, Terrimoti, Guerre, e simili accidenti, ne quali non può entrarvi nè Colpa, nè Negligenza d'ommissioni delli massari:

E le Ducali ult.e 11. giug.o da Loro conosciute inerenti al Capitolo sud.o, e che contengono la risoluta prescrizione del Principe, comandano, che li massari siano responsabili per tutti gl'accidenti degl' Stramazzi, da quali non puono intendersi esclusi se non li divini pericoli.

Ma in oltre considero, che li sud.i Ill.i Calbici, a Loro carico s'accusano di Colpa d'ommissioni nella loro Scrittura 22. Lug.o, mentre per loro diffesa riflettono all'Ecc.mo Sig.r Enate, che al tempo del Capitolo 3.o pacemente si facevano mille pegni, e forse ad vn tratto sotto l'occhio del massaro, e che ora si fanno $\frac{m}{40}$. Pegni, e si riponzono

in distinte, e distanti Camere lontane dall'occhio
del massaro, volendo inferire, che di presente si rende
loro impossibile un'esatta custodia della moltitudine
de Segni, dunque se a' d.ti massari e' stato impos-
sibile d.a buona custodia, confessano non haverla
potuto praticare, e però si confessano in colpa di
ommissione:
ma' come impossibile d.a custodia alli d.ti Vallici,
e Lonardi, se e' stato sempre possibile à Duci
e gl'altri di loro Precessori: Ne la situatione, e
positura delle stanze distinte, e distanti hanno
alli di loro Precessori impossibilitata la custodia,
ne' puono impossibilitarla, perche' Sucessori,
e Convorsi non puono ne entrare, ne' uscire dalle
stanze p.dd.e di consegna de Segni, se non partono,
e ritornano per la stessa Porta, la quale e'
sotto l'occhio del massaro nella Camera, in cui
continuamente vi risiede, ricevendo, e dispensando
li Segni ... e ciò sia detto per le Persone del
Cechini ... et sebbene Convorsa pur condannati

2°. dicono

2.° Dicono haver scoperti li Rei alli S.ri Conserv.ri, & quelli essersi convertiti cong. li Rei med.i con le di loro Comparse

f. 36. di p.mo, 2, & 8. mar. alla Eminenz.a, & via più con la

f. 64. nomina 26. Ag.o degl' Subalterni nell' riscatto, e perciò non possono diversi li sud.i, & dai p.t loro Atti aggravanti essi mallavi:

Rispondo, che il loro rilevante disperato per la fuga del Corrie & il conosciuto proprio, & indispensabile debito di Resarcim.to li hanno mossi al discoprim.to de Rei: & li S.ri Conserv.ri non hanno havuto altre dilazioni, che di provveder ben si il di loro Ricorso, ma di sostenere con Zelo il buon Governo del S.to Monte, come si sono dechiarati nelle loro Comparse col mezzo

f. 369. del di loro Cancell.e di 8. mar. 1717: & 23: Febr. 1718,

f. 52. e la nomina degl' Subalterni nell' riscatto da essi data in obbedienza de commandi verbali del S. Luog.te compiuti tanto i Subalterni, quanto i principali ministri salariati, & se hanno scoperti li Rei, ciò ridonda in loro vantaggio per l'Uso del loro Regimo, ma ciò non li esenta dal dovuto Resarcim.to alla Cassa del S.to Monte, la quale ha somministrato

A' loro il dinaro ne' tempi de massari, e però da loro unicam.te ricontratto il debito della restitut.ne alla Cassa stessa, e non alli ministri, che li hanno serviti.

3.o Oppongono in oltre, che li ministri subalterni, e le di loro Pieggiarie sono Creature del Coll.o, e però se questi mancano, essi, ò li di loro Pieggi devono soccombere al Resarcim.to: E però imputano à sc. [illegible] li d.ti Cons.ri, se hanno eletti o' ministri infedeli, o' Pieggiarie fallite, e in fatti hanno eletto il Corio, fuori che notoriam.te fallito in Ven.a: E però hanno creduto necessario anco negl'ult.i anni, col à dì li 3. Aprile

f. 45 1716, aggiongendo provisioni à provisioni, decretare che agl'avvenire non sia dispensata Carica alcuna senza pieggiaria per maggior indemnità del monte: Considerando d'avantaggio, che la Pieggiaria de massari solita darsi per il di loro maneggio non può estendersi per gl'altri ministri subalterni, ma Ciascuno per il loro ministero.

Respondi essere vero, che il Coll.o elegge li ministri subalterni, come elegge il massaro principale,

e però

e più tutti sono di lui Creature, perchè al Coll.o, che
sostiene l' Pontificia figura di Eonimarco, e di Commissario
del pio Loco, assimilato al Pupillo, devesi aspettare l'ellezz.ne
de ministri, come ad un Padre di famiglia s'aspetta di
provedere le serventi sue Case: come similmente
seguì al tempo dell'emin.mo del monte, confirmato ancora
con l'Ill.mo Breuli.

Ma questa elleczz.ne non disobliga il massaro dalla
buona custodia de Pegni, a lui solo unicam.te
fidati, & se li Pegni vengano derubbati & subalterni
perchè il massaro ha mancato nella buona custodia
addossateli, il massaro deve risarcire il monte,
salvo il di lui regresso:

Circa poi le Sieggiunte delli dessi subalterni offerti,
& admesse, devo considerare, che questi non sono
necessarie generalm.te, perchè tutta la grasso moli
del negocio, che si razira, riguarda l'utilità del
monte, e de Pignoranti: & tutto questo negocio
è fidato solam.te a due principali ministri:
cioè Cassiero, & massaro:

Cassiero deve render conto di tutto il dinaro,
che riceve in cassa, e della dispensa:

massaro

maneggio di tutto il Dinaro, che riceve per l'impiastrico dal Cassiero, e degl'Utili, che fà sopra Pegni, e de Pegni, che riceve, e dalli sopra più delle vendute, così che essi sono respettivam.te debitori di tutto il negozio del Monte. ma così è, che l'uno, e l'Altro fa' cauto il monte, e li Signorauti con le loro sieggiarie de tutto negotio, che seconto, Cancell.re, ministri, e Consiglieri devono havere alcuna ingerenza nella Cassa del dinaro, nelli impiastrico degl'Utili, molto meno nella Custodia de Pegni, dunque non sono necessarie le di loro sieggiarie totalm.te

Et in fatti si è diretto il Monte per molti, e molti anni senza obligare il Cancell.re, e ministri à dationi di sieggiarie.

Se poi sono stati introdotti, conviene dir.o à maggior indemnità del Mont.e di, mà anzi à principal cautione dei Custodi, che nel loro maneggio rappresentano il Monte stesso, perciò che in ogni caso di mal deportam.to dei serventi habbino il loro regresso e con le loro persone, e con le loro sieggiarie, e massime per lo trasporto, che fanno de pegni li commessi

di Banco à Banco:

Ne' vendosi poi inquenare ai Sig.ri Consegli li Infedeltà
de Subalterni, perché da loro eletti, ciò questo succede
doppo lui di Loro Elez.ne, e per quello riguarda, che
non solo li aspettano, ma li tiene da Massari permeno:
Le Occasioni fatte l'Uomo Ladro, e molto meno
li fallimenti della Pieggiaria, che al tempo della loro
Elez.ne erano idonei; ma bensì al Massaro,
che l'Era sempre libero, & aperto l'Accesso ai Sig.ri
Cons.ri per esporre la poca o' fedeltà de ministri,
o' la scindenza della Pieggiaria, sempre
disposti alla di loro Cassaz.ne, come consta dalla
Fede del S.r Seno 12 Mag.o 1721
e dall'espositione del S.r Eccelso 19: Feb: 1717
di non haver voluto per di lui servitio il Cecchini
Sindicato & qualunque Cassazione seguita
di tali serventi in si lungo corso di tempo, sempre
seguita à fumeri sulle doglianze de Massari:
però sò Eglino e Loreni hanno al di loro
servitio ricevuti li Sud.ti ministri, sino serventi
nell'accesso il Massarato, avanti che sapevano
il fallimento del Sorio pubblicamente rimproverato

imputino a' sé stessi, ed al loro contegno, e non all'ecc.mo Cons. ignari, e fuori sopra di esposizione del fedelissimo servizio prestato nel corso d'Anni sei continui nell'esercizio di Catapigni:

Nè si pretende, che la Pieggiaria de Massari s'estenda per il servizio de Subalterni: basta al Magistrato, che questa Cauzione serva per il maneggio del Massaro, sufficiente al mone stesso, perchè s'estende all'obligo di custodire fuori li pegni, e di riservare li mancanti

Ed il caso Bozzanilla, in cui col Decreto 1699: Gl'ecc.mi Magistrati per il debito degl'intacchi della Cassa scoperto, appostano principalmente debitori li scontri, e non li Cassieri, non può trarsi ad esempio per le di lui specialissime circonstanze: perchè

Gl'intacchi successi appariscono chiaramente derivati dalla infedeltà dello scontro nel proprio ministero de giri della scrittura con dolose ommissioni, e bonificazioni in varij tempi senza Cassieri potesse ritrovare sopra quali

Considerazioni

Considerati precisam.te li molti Soggetti, a' quali
Ciascuno servito il Risarcimento, le di cui delinquenze
fossero commesse, a' differenza del Caso Conti, sotto
il Cassierato del quale seguirono tutti gl'intacchi
del Senato, & a' differenza del Caso nostro, nel quale
degl'intacchi de pegni seguiti sotto li proprij
Massari Cattivi, e Contrario: Oltre di che
in d.o Decreto vi è La Riserva di apportare
debitori qualunque altro, che havesse mancato alle
proprie incombenze, purche havevo diritto con gli
Cassieri principali ministri: E se fosse il
Monte non è rimasto resarcito, ciò è proveniente
per le liti incontrate, e sono ancor pendenti:

Il Caso de Riccardis Catapigni è di facile risoluzione,
perche ogn'uno vede, che la Parte del mag.r Cons.o 6
mag.o 1630: ad onta del Decreto del Coll.o 16: feb.
1629:, che vuole li massari debitori al Risarcimento
delli furti Riccardis, contiene una gratiosa Bonificatione
nei loro Conti, ottenuta a forza d'officiosità di
cinque massari interessati: E se per il denaro
del piccolo fu impiegato nel Risarcimento, ciò fu

malamente, e come gl'instituti dei monti, e come la mente del Principe espressa anco nelle Ducali 14: Ag.to 1720:

Ne p debilitare la forza del Caso Conti giova la mala, e troppo coraggiosa insinuatione, che anco esso Conti fosse Reo d'Alteratione di Giustitia, perche non devo cio credere riguardo alla ben nota integrità del soggetto: le Carte, ch'Eo sotto l'occhio non me lo dimostrano tale: la Eminza degl'ecc.mi Sig.ri non sarebbe rimasta paga del pagamento, ma ad esempio Saurebbe voluto punito anco il Conti, come castigò il Serabò: finalmente in ogni mala suppositione doveirebbesi concludere, che il Conti Saucesse risarcito il monte e sue proprie, e le delinquenze del Vice Scontro, e p sempre stabilito, che il ministro principale e' tenuto p gl'incidenti comessi dalli Subalterni

Non sono poi a' speculare, se il Caso Coronella sia diverso, come lo vogliono li Sr.i Gallici, e Sonaria dal nostro presente, e quello sia accaduto per havere il massaro fidati pegni, o' denari alla

Concorrenza

Commissa, non perchè dalla Comunità fossero stati deliberati:
A me basta, che fu l'intacco; e non vi è dubbio,
che l'intacco o dei pegni, o del denaro può procedere
da varij modi: molte sono le strade, che conducono
al male: & gl'intacco sud.o è il dovuto di Coronella
far rendere soddisfatto il Monte, su la massima
grate dell'inist.o, e della Volontà del Principe,
che il massaro principale ministro sia responsabile
per tutti gl'accidenti degl'intacchi:
Finalm.te li massari con rimprovero alli S.ri Cons.ri
di non esser intervenuti all'inquisito, e di non haver
rissaltati li ministri, e commessi nei tempi pressimi
vorrebbero addossare a loro la colpa degl'intacchi:
ma tali insinuationi sono totalm.te forastiere
al caso, perchè l'intervento all'inquisito non
serve ad altro, che ad una sopraintendenza di puro
onore, e sola pura assolutione di providere il massaro
di denaro, e se ciò viene ommesso è, perchè già
il Monte è assicurato dalla fede, e puntualità del
massaro, alla di cui indigenza viene continuam.te,
e prontam.te proveduto:
B Sì come le rabbalotaz.ni sono state praticate in

più tempi, così quelli servono per confirmare li ministri, e Commessi, se sono fedeli, & se infedeli secondo le doglianze de massari anco avanti de tempi prefixiti si procede alla di loro Cassatione: mà tali ommissioni non può imputarsi il ritacco de pegni, che devono dai massari essere custoditi:

Risolvi però gl'obbietti suoi Concludendo, che essendo seguito il ritacco de pegni dentro dal foro, Cecchini, e Lobbena per non haver li sud.ti Callici, e Sonaria invigilato alla buona custodia de pegni p.ti, ed essendo anzi convinti di colpa, e di negligenza, siano dessi sud.ti giustam.te condannati dalla sentenza dell'ecc.mo sig. Conte Delfino, e conseguentem.te di questo habbiasi a sperarne il laudo nell'ecc.mo Cons.o di 40: —

Discusso il merito, passo al Quesito dell'Ordine, che pur esso di me riesce di non poca gelosia, & addimando qual figura debbano fare li sud.ti Cons.ri citati all'ecc.mo Cons.o sud.o:

Se di Parte nel contradittorio, che doverà seguire: Parirebbe à me cosa strana, e pericolosa:

strana

strana, perchè li Ecc.i vincitti, poco fù, come Giudici
nel Caso di Tobia 1587: e nell'Altro Ricciardi 1629;
e questo grado di Giudici Canonico riconoscono dalle
Istig.ne del mon.o: & nella pres.te Causa Eccellano
di sostenere la istessa figura, quando la materia non
fosse stata criminosa, o fosse stata da discutersi
civilm.te, e se gl'e notizie avanzate dagl'Ecc.mi pub.ci
Rappresentanti non fossi stata dall'Ecc.mo Senato
demandata la Cogn.ne all'Ecc.mo Sr. Gnal di Palma.

Per altro ogni di loro Comparsa riuscirà pericolosa
nel caso, che non credo, di taglio di sentenza appel=
lata, perchè il mon.o Eu.e le Azioni del Risarcim.to
indubitata, e nessuno Eu.e fermi, ne può contrattar=
gliela : Ciò supposto
meditando li debitori del Risarcim.to non trovo
Altri, se non, o li ministri Subalterni, Rei
afflittivam.te condannati, o li mandanti principali
Debitori, e li di loro Piezzi, o li sud.ti Cons.ti

Li Primi no, perchè nelle Ducali 4. 9mb. pass.o
resta compatita di molto la Loro impotenza:
2 e li di Loro Pieggiarie suffragate con giurida offerta:

meno li Sig.ri massari, quando li supponiamo col taglio della sentenza appellata, assolti: dunque li Sig.ri Consiglieri.

Non dico però, che il taglio della sentenza facesse immediatam.e quest'effetto: ma dico bensì, che ciò fosse in libertà d'ognuno, e forsi forsi dei Sig.ri Eletti, o Sovrana: ma più dico temere, che il Sindicato d'ecc.mi Sig.ri potesse divenire, nel supposto caso, à bersaglio obligatorio contro d'essi Sig.ri Cons.ri

A scanso di tal monstruoso pericolo Eccmo ... il mio ossequios.o segl.o quesito in q.to stato di cose se fosse bene, come lo crederei, che la Città assumesse nell'ecc.mo Cons.o di 40: il Giudicio.

La Città difenderebbe il proprio capitale di Sig.ri ... contributo, sul fondam.to del quale, come quasi di lei figlio è nato questo pio Loco:

essa è la prima sopraintendenza del monte: però dispensa le cariche tutte spettanti alla Cassa:

Accresce li salarij à Ministri, salva la sovrana approvaz.ne

Crea annualm.te i suoi cittadini nella carica di Cons.ri

di Cons.ri a titolo di puro honore, senza alcun premio,
e senza alcun imaginabile rischio:
Habbiamo di recente il buon esito, proveniente dal
di lei patrocinio, per il mantenim.to dell'antico
instit.o di questo pio loco con l'esped.ne d'uno
de suoi Dep.ti al Trono del Prencipe, il quale
e' condesceso ad annuire alle suplicke della
Città sua fideliss.a, confirmando alli SS.ri Cons.ri
la primiera facoltà, ed autorità con mira di
preservare la Città salva nei suoi privilegij:
e fra questi i riguardi civici, che potesse la
Città col proprio nome nella pub.ca pendenza
tener essi SS.ri Cons.ri preservati, e nel di loro
onorifico grado mantenuti: Ciò sia detto
salvo sempre qualunque altro meglior ripiego:

Questo è quanto rassegno ad V. S. Ill.ma
sopra lo Scritto Sancito, non sapendo il contenuto
delle proposte in q.a, pregandola a compatire le
tediose diceria, ma non superflue alla piena
cognizione, e buona direz.ne delle Affari, e
circostanze mi protesto Di V. S. Ill.ma

Umiliss.o Devotiss.o Obblig.mo Serv.re
Lodovico Ottelio